



COMUNE DI GROTT E

(Prov. di Agrigento)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N.54 del 14 ottobre 1999

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 04-02-2000

INDICE

PARTI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art.1 - regolamento - Finalità
- art.2 - interpretazione del regolamento
- art.3 - durata in carica del Consiglio
- art.4 - la sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- art.5 - elezione del Presidente
- art.6 - compiti e poteri del Presidente

PARTI I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO III NORME GENERALI

- art. 7 - riserva di legge

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- art.8 - entrata in carica
- art.9 - prima convocazione del Consiglio Comunale
- art.10 - giuramento e convalida dei consiglieri eletti
- art.11 - dimissioni
- art.12 - decadenza e rimozione dalla carica
- art.13 - sospensione della carica – Sostituzione
- art.14 - sospensione delle funzioni

CAPO IV DIRITTI

- art.15 - diritto d'iniziativa
- art.16 - diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni
- art.17 - richiesta di convocazione del consiglio

art.13 - diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

art.19 - diritto al rilascio di copie di atti e documenti

art.20 - diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

CAPO V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

art.21 - diritto di esercizio del mandato elettivo

art.22 - divieto di mandato imperativo

art.23 - partecipazione alle adunanze

art.24 - astensione obbligatoria

art.25 - responsabilità personale – esonero

CAPO VI

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

art.26 - nomine e designazioni di Consiglieri Comunali - Divieti

art.27 - funzioni rappresentative

art.28 - nomine in enti o istituzioni

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO VII

CONVOCAZIONE

art.29 - competenza

art.30 - avviso di convocazione

art.31 - ordine del giorno

art.32 - avviso di convocazione - Consegna - Modalità

art.33 - avviso di convocazione - Consegna - Termine

art.34 - ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO VIII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

art.35 - deposito degli atti

art.36 - adunanza di prima convocazione

art.37 - seduta di prosecuzione

art.38 - partecipazione del Sindaco e dei Componenti della Giunta

CAPO II PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

- art.39 - adunanze pubbliche
- art.40 - adunanze segrete
- art.41 - adunanze aperte

CAPO X DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- art.42 - comportamento dei consiglieri
- art.43 - ordine della discussione
- art.44 - comportamento del pubblico
- art.45 - ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO XI ORDINE DEI LAVORI

- art.46 - Comunicazioni - interrogazioni
- art.47 - illustrazione e votazione degli ordini del giorno
- art.48 - ordine di trattazione degli argomenti
- art.49 - discussione - norme generali
- art.50 - questione pregiudiziale e sospensiva
- art.51 - fatto personale
- art.52 - termine dell'adunanza

CAPO XII I GRUPPI CONSILIARI

- art.53 - costituzione
- art.54 - conferenza dei Capi - Gruppo

CAPO XIII COMMISSIONI SPECIALI

- art.55 - commissione consiliare permanente
- Art.56 - costituzione e composizione
- art.57 - commissioni d'inchiesta
- art.58 - commissioni di studio e di consultazione.
- Art.59- presidenza e convocazione delle commissioni
- Art.60- funzionamento delle commissioni
- Art.61 - funzioni delle commissioni
- Art.62 - segreteria delle commissioni - verbali delle sedute - pubblicità dei lavori

CAPO XVI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.63 - designazione e funzioni

CAPO XV PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – PROCESSI VERBALI

Art.64 – la partecipazione del Segretario all'adunanza

Art.65 - il verbale delle deliberazioni – redazione e firma

art.66 – verbale – deposito – rettifiche – approvazione

PARTE IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO XVI FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art.67 - criteri e modalità

CAPO XVII FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art.68 - criteri e modalità

PARTE V LE DELIBERAZIONI

CAPO XVIII COMPETENZA DEL CONSIGLIO

art.69 – la competenza esclusiva

art.70 – conflitti di attribuzione

CAPO XIX LE DELIBERAZIONI

art.71 – forma e contenuti

art.72 – approvazione – revoca - modifica

CAPO XX LE VOTAZIONI

- art.73 – modalità generali
- art.74 – gli emendamenti
- art.75 – votazioni in forma palese
- art.76 – votazione per appello nominale
- art.77 – votazioni segrete
- art.78 – esito delle votazioni
- art.79 – deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO XXI RIMOZIONE DEL SINDACO

- Art.80 – mozione di sfiducia

PARTE VI LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO XXII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – PROMOZIONE - RAPPORTI

- art.81 – istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

CAPO XXIII LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- art.82 – le consultazioni dei cittadini
- art.83 - il referendum consultivo

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

- art.84 – entrata in vigore
- art.85 - diffusione

PARTI I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento - Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle sue funzioni ed i suoi lavori secondo il presente Regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge e dei principi stabiliti dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'Organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, l'organizzazione, il funzionamento, le adunanze del Consiglio Comunale, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93, 23/97, dalle altre leggi vigenti in materia, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Capo e dalla Conferenza dei Capi - Gruppo.

ART. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati e richiamati al precedente articolo 1.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei Capi - Gruppo.

4. La conferenza dei Capi - Gruppo esprime un parere che sarà riferito al Consiglio, che deciderà con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi - Gruppo presenti in Aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

2. Parte della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Apposito spazio è riservato al Sindaco ed ai Componenti della Giunta Comunale.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio la conferenza dei Capi - Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della Sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La Sede, ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, deve essere nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della Sede ove è tenuta l'adunanza, viene esposta la bandiera dello Stato.
6. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
7. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implichino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone oppure esaminati i fatti e le circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
8. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
9. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente del Consiglio farà continuare il dibattito in seduta segreta, facendo sgombrare il pubblico dalla Sala.
10. Durante l'adunanza segreta possono restare in Aula, oltre ai Componenti del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Ufficio Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
11. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse delle comunità, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali o su propria determinazione, sentita la conferenza dei Capi - Gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in adunanza aperta, nella sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.
12. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni della circoscrizione, degli Organismi di partecipazione popolare e dell'Associazione sociale, politica e sindacale interessate ai temi da discutere.
13. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
14. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale da redigersi a cura del Consigliere più giovane per età.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Elezione del Presidente

1. Il Consiglio Comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge, altresì, con le stesse modalità, un Vice Presidente.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'Ufficio di Segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli Uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario Comunale.

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare, controlla e proclama il risultato delle votazioni, con l'assistenza degli scrutatori.

Dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze. Ha la facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

3. Serriti i Cadi - Gruppo, può sollecitare il Sindaco al rispetto degli adempimenti, o dei tempi previsti dalle norme di legge o di Regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai Responsabili dei Servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
6. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio.

PARTI II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO III

NORME GENERALI

ART. 7

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 8

Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'Organo Elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 9

Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio Comunale tiene la prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente uscente non provveda entro i termini indicati nei commi precedenti, la convocazione è disposta dal Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del Presidente.
4. Se il Consiglio Comunale non è convocato nei termini sopraindicati o non è notificato l'avviso di convocazione, il Segretario ne informa immediatamente l'Assessore regionale degli Enti locali, per il controllo sostitutivo.

ART. 10

Giuramento e convalida dei Consiglieri eletti

1. Il Presidente provvisorio, appena assunta la presidenza del Consiglio Comunale, presta giuramento con la seguente formula " Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. Nella stessa adunanza il Consiglio Comunale procede ad esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, procedendo alla loro immediata surrogazione. Successivamente procede alla elezione del Presidente del Consiglio, che assume la Presidenza e del suo Vice.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 11

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale il quale le rimette al Consiglio. Possono essere presentate oralmente anche durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio, mediante dichiarazione resa dal Consigliere dimissionario e devono essere verbalizzate dal Segretario Comunale.

Non è prescritto che la comunicazione o la dichiarazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.12

Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alle elezioni e non rimossa, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza della carica del Consigliere interessato ai sensi dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali.

Qualora, successivamente alle elezioni, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento delle elezioni o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio, di cui l'interessato fa parte, gliela contesta e attiva la procedura prevista dalla legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica, dalla data di passaggio in giudizio, dalle sentenze di condanna per i delitti di cui al 1° comma dell'art.15 della legge

19 marzo 1990 n.55, modificato dall'art.1 della legge 19 gennaio 1992 n.16, o dall'ordine di cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale inflitta su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura penale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetute e non giustificate assenze dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art.173 dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali.

Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito nello Statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.13

Sospensione dalla carica - sostituzione

I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene dopo le elezioni, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n.55, modificato dall'art.1 della legge 19 gennaio 1992 n.16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al precedente articolo.

La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere Comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

Il Prefetto, ai sensi dell'art.15 comma 4° ter, della legge 19 marzo 1990 n.55, sostituito dall'art.2 della legge 12 gennaio 1994 n.30, accertata la presenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare, il provvedimento al Consiglio Comunale in persona del Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri Enti, Istituzioni e Organismi.

ART.14

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

CAPO IV

DIRITTI

ART. 15

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene, dal Presidente del Consiglio Comunale, trasmessa alla Commissione permanente, competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi - Gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere rappresentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 16

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare, al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia esatta o per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare su un determinato oggetto.
3. Alle interrogazioni il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde verbalmente entro trenta giorni, salvo che l'interrogante non richieda risposta scritta, nella prima successiva seduta consiliare, sempre che l'interrogazione sia pervenuta 10 giorni prima del suo svolgimento. Alle risposte solo l'interrogante può replicare per dichiarare, in non più di quindici minuti, se sia soddisfatto o meno. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Per essere trattate è sufficiente l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica e nel verbale sarà riportato in modo succinto il contenuto dell'interrogazione, della risposta e della replica. La risposta scritta deve essere inoltrata all'interrogante nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'interrogazione al protocollo.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.
5. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, convocata dopo la loro presentazione.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 17

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando con domanda motivata lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, o su richiesta del Sindaco inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Regolamento.

ART. 18

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento, in conformità all'art.1 comma 1° lettera b) della L.R. n.48/91 e all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente a secondo dei casi le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale od ai Dipendenti responsabili preposti ai singoli Uffici, Aziende, Istituzioni ed altri Organismi.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati per legge.

ART. 19

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo senza formale richiesta.

4. Non potranno essere prese in considerazione le richieste generiche che non permettono la individuazione del provvedimento o le richieste generalizzate relative ad interesse pratico o a categorie di provvedimenti.

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta
a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al terzo comma dell'art.15 della L.R. n.44/91, sono comunicate ai Capi - Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri in carica ovvero un gruppo consiliare regolarmente costituito ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo preventivo le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quarto dei Consiglieri, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio, con richiesta scritta e motivata, con l'indicazione dei relativi vizi, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Capo entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato Regionale di Controllo entro i quindici giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

CAPO V

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 21

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816 e successive modificazioni.
2. Ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.11 della legge 816/1985, è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
4. Non è dovuta indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 22

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 23

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.

3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante modalità comunicazioni: Foto di Consiglio dal Capo - Gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la Sala, avvertire la Segreteria perché sia presa nota a verbale.
5. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART. 24

Astenzione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

ART. 25

Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 1, comma 1° lettera l) della L.R. n.48/91.

CAPITOLO VI

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 26

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali – divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con voti espressi con schede segrete. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo - Gruppo comunicare al Presidente del Consiglio il quale provvede alla relativa nomina e costituzione.

ART. 27

Funzioni rappresentative

I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico e dal Presidente del Consiglio. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta.

I componenti la delegazione vengono designati dai Capi - Gruppo, mentre la sua costituzione viene effettuata dal Presidente del Consiglio e verrà regolarmente notificata agli interessati.

ART. 28

Nomine in enti o istituzioni

~~Le nomine in enti di gestione, comitati di gestione, consigli d'amministrazione ed organismi affini, nei quali il Comune deve nominare dei propri rappresentanti sono di competenza del Sindaco.~~

Se il Sindaco designa in tali enti un Consigliere Comunale, questi entro i termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto deve optare per l'accettazione della nomina o per la permanenza nella carica di Consigliere Comunale.

Stabiliti i termini senza che il Consigliere abbia comunicato la sua volontà di rinuncia, decade senz'altro, dalla nomina incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

PARTI III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO VII

CONVOCAZIONE

ART. 29

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. La prima convocazione del Consiglio Comunale a seguito di elezioni è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non vi provveda sarà il Consigliere neo - eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali competente a provvedervi. In carenza di disposizioni della convocazione il Segretario Comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.
4. Esercita le funzioni di Consigliere Anziano il componente più anziano per preferenze individuali.

ART. 30

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Consiglio è convocato in seduta urgente quando, su istanza motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco, in tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
9. Nell'avviso deve essere precisato, qualora venga meno il numero legale, che la seduta sarà sospesa di un'ora e se quest'ultima andasse deserta, la stessa sarà tenuta il giorno successivo sempre alla medesima ora.

ART. 31

Ordine del giorno

2. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

1. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

2. La richiesta di convocazione del Consiglio spetta anche al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri in carica ed in tali ipotesi, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni dalla data della richiesta, inserendo all'ordine del giorno, con puntualità e precisione, le questioni richieste.

3. A tal fine il Sindaco e i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta da discutere. All'ordine del giorno di cui al 2° comma può comunque seguire un ordine del giorno suppletivo. Nessuno argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del Consiglio, se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o nei casi d'urgenza ventiquattro ore prima.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dai precedenti articoli 15 e 16.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti da trattare che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica Amministrazione, se trattati pubblicamente. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito ed allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 32

Modificato 2012

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari spetta al Presidente. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere, a mezzo di Messo Comunale.
2. Il Messo rimette alla Segreteria Comunale la seconda copia dell'avviso di convocazione munito della relata di notifica. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

ART. 33

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. La notizia del rinvio viene comunicato ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 34

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Sindaco;
- ai Componenti della Giunta;
- ai Revisori dei Conti;
- ai Capi - Area del Comune;
- alla Prefettura;
- al CO.RE.CO.;
- al locale Comando della Stazione dei Carabinieri;
- al locale Comando di Polizia Municipale;
- al locale Ufficio Affissioni per la pubblicazione di manifesti per rendere noto alla Cittadinanza il giorno e l'ora della convocazione del Consiglio stesso.

CAPO VIII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 35

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima la seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Di tali atti vengono predisposte copie per i Capi - Gruppo Consiliari da ritirare presso la Segreteria Comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di legge e, ove occorra, dell'attestazione circa la copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala delle adunanze e nel corso di esse ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti devono essere comunicate ai Capi - Gruppo Consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernente gli argomenti suddetti. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi - Gruppo, con incarico di darne avviso ai Consiglieri del proprio Gruppo.

ART. 36

Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
2. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di volta della seduta.

4. Qualora anche alla ripresa del lavoro, non esser presente meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si constata la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, ai fini della annotazione a verbale.

ART. 37

Seduta di seconda convocazione

1. Nella seduta di seconda convocazione, che ha luogo il giorno successivo quello in cui fu convocata la prima, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
2. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3. Nella seduta di seconda convocazione non è consentita l'applicazione della disposizione di cui al 3° comma dell'articolo precedente.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi è la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- La costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- La partecipazione a società di capitali;
- La disciplina generale della tariffa per la fruizione di beni e di servizi;
- I bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- Il rendiconto della gestione;
- I regolamenti;
- L'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- I piani urbanistici e le relative varianti;
- Le piante organiche e le relative variazioni;
- La contrazione di mutuo e di prestito obbligazionario;
- L'esame delle relazioni su gravi irregolarità presentati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ANNO 2014
C.C. 2014-2015
14/11/2014

ART. 38

Partecipazione del Sindaco e dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. I Componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto.
3. La partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale da parte del Sindaco e da parte dei Componenti della Giunta non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPITOLO IX

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 39

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 40

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai Componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il Personale dell'Ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio, il Sindaco e gli Assessori.

ART. 41

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto e rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Gruppi - Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio

Comunale, nella sua Sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 42

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Il Consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente del Consiglio, questi invita il Consiglio a decidere, per alzata di mano, senza discussione.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dalla Sala per tutto il resto della seduta. Il Consiglio decide, per alzata di mano, senza discussione, udite le spiegazioni del Consigliere.
6. Se il Consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente chiederà l'intervento della forza pubblica.

ART. 43

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'Aula Consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi - Gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Cui essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 44

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni del Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della Sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Corpo di Polizia Municipale e, se presenti, di altre Forze di Polizia. A tal fine, il Comandante o suo delegato ed almeno due Agenti di Polizia Municipale, sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla Sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella Sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi - Gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio d'intesa con la conferenza dei Capi - Gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella Sala delle adunanze.

ART. 4.

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella Sala i Funzionari Comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere, altresì, invitati Consulenti e Professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti Funzionari e Consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPITOLO III

ORDINE DEI LAVORI

ART. 46

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun Gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a quindici minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun Gruppo, per un tempo non superiore a quindici minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella prima adunanza ordinaria, successiva alla loro presentazione nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione l'interrogato può dare direttamente risposta alla interrogazione. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di quindici minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di quindici minuti.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per

dare immediatamente risposta. L'interrogato assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

13. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di nessun altro argomento.

14. Quando i Consiglieri proponenti richiedono solo risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta.

15. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta la sola risposta scritta.

ART. 47

Illustrazione e votazione degli ordini del giorno

1. Durante la seduta, o prima che inizi, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, anche su argomenti non in discussione.
2. Non possono proporsi ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio Comunale sull'argomento in discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione ma, se il proponente insiste si procede in conformità ai commi successivi.
4. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
5. Ciascun Consigliere Capo - Gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato può intervenire, una sola volta, per non più di cinque minuti. Possono, altresì, intervenire il Sindaco o l'Assessore delegato per materia nonché il Presidente del Consiglio per non più di cinque minuti. Il Presidente dopo che hanno parlato tutti coloro che ne avevano diritto dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.
6. L'ordine del giorno può essere ritirato prima della votazione ed è emendabile.

ART. 48

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei Membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza o nei modi palesi, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentati in sede di comunicazioni e discussi entro i termini di tempo previsti dal precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 49

Discussione - Durata - Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazioni è il Presidente del Consiglio Comunale. Per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta relationa lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui delegato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo - Gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di trenta minuti e la seconda per non più di quindici, per rispondere all'intervento di replica del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di quindici minuti ciascuno.

4. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire nella discussione per non più di quindici minuti ciascuno.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione nei limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a quindici minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo - Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando

la loro posizione nel richiedere la parola, i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai comuni precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali e relazione semestrale del Sindaco.

ART. 50

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - uno di loro, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre quindici minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 51

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di trenta minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto entro il termine assegnato.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 52

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio su proposta presentata dal Presidente udita la Conferenza dei Capi - Gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO N. II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 53

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo - Gruppo e la composizione del Gruppo stesso, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo - Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo - Gruppo il Consigliere del Gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. A parità di preferenze la maggiore di età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo Misto che elegge al suo interno il Capo - Gruppo. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capi - Gruppo Consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al 4° comma dell'art. 15 della L.R. n.44/91.

ART. 54

Conferenza dei Capi - Gruppo

1. La conferenza dei Capi - Gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi - Gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi - Gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei Capi - Gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

4. La conferenza dei Capi - Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal suo Vice. Alla riunione possono partecipare, se richiesti, il Sindaco, il Segretario Comunale ed i Capi - Area.
5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capi - Gruppo.
6. La riunione della Conferenza dei Capi - Gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
7. I Capi - Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi - Gruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capi - Gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un Funzionario designato dal sindaco.

CAPOLIB

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 55

Commissione consiliare permanente

Il Consiglio Comunale può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendo che i Gruppi Consiliari siano proporzionalmente rappresentati e stabilire, altresì, le competenze e determina, qualora non previsto dallo Statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.

ART. 56

Costituzione e composizione

1. La Commissione Consiliare Permanente è costituita dai Capi - Gruppo per l'esame degli atti da deliberare in Consiglio Comunale.
2. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal Presidente eletto dalla stessa nel suo seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei Componenti o, su sua delega, dal vice Presidente.
3. Le Commissioni Permanenti sono costituite da Consiglieri, che rappresentano con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi e sono nominati dal Presidente del Consiglio, previa designazione dei Capi - Gruppo.
4. In tutte le Commissioni deve essere assicurata la presenza di almeno un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente Regolamento. A tale scopo si stabilisce di assicurare la proporzionalità e la rappresentanza dei vari Gruppi all'interno delle varie Commissioni, stabilendo il numero dei componenti in cinque per ogni Commissione.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo - Gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo con il consenso del Capo - Gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

ART. 57

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità rilevata dal

Collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, con deliberazioni da adottare a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività amministrativa, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai Componenti degli Organi Elettivi, dai Responsabili degli Uffici e Servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. La Commissione è composta da un rappresentante di ogni Gruppo e comunque non può essere inferiore a tre componenti. Riveste la carica di Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle consultazioni popolari.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di Membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici e Servizi e dei loro Dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i Componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un Funzionario Comunale di qualifica non inferiore alla VI^a, nominato dal Sindaco, su indicazione del Presidente della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'Archivio dell'Ente.

Commissioni di studio e di consultazione

1. Il Consiglio può conferire alla commissione permanente l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi tra le competenze allo stesso attribuiti dalle leggi e dallo Statuto. Il Sindaco nominerà un dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla VI^a, che aiuterà la Commissione Consultiva.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Il Consiglio Comunale si avvale delle seguenti Commissioni permanenti di studio e di consultazione:
 - I^a Commissione: Cultura, sport, spettacolo, problemi giovanili, informazione, rapporti con la stampa e le radio - televisioni, revisione statutaria, regolamenti, status degli Amministratori Comunali, nomine presso Enti esterni ed organismi Comunali, servizi pubblici essenziali, affari generali, personale;
 - II^a Commissione: Solidarietà sociale, strutture, interventi e servizi socio - assistenziali, socio - sanitari e socio - scolastici, pubblica istruzione, assistenza scolastica e promozione del volontariato sociale, bilancio programmazione economico - finanziaria, interventi finanziari e tributi;
 - III^a Commissione: territorio, ambiente, ecologia, urbanistica ed edilizia, opere e lavori pubblici, demanio e patrimonio immobiliare, polizia municipale, traffico e viabilità, sviluppo economico, agricoltura, commercio, annessa, industria, artigianato e promozione turistica;
4. Le Commissioni di cui al punto 3 devono essere nominate entro 60 giorni dalla prima adunanza del Consiglio Comunale neo - eletto e durano in carica per tutto il periodo del mandato consiliare;
5. In fase di prima applicazione, le Commissioni devono essere nominate entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività del presente Regolamento.
6. La nomina delle Commissioni è di competenza del Presidente del Consiglio su designazione dei Capi - Gruppo consiliari. E' assicurata in ogni caso la presenza di almeno un componente delle forze politiche che hanno partecipato alle consultazioni.
7. Le Commissioni Permanenti sono costituite dai Consiglieri Comunali che rappresentano con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi e sono nominati dal Presidente del Consiglio, previa designazione dei Capi - Gruppo. La nomina a cura del Presidente verrà notificata, immediatamente ai Consiglieri interessati, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio Segreteria e al Collegio dei

- Revisori dei Conti. La predetta nomina sarà, altresì, comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.
8. In tutte le Commissioni deve essere assicurata la presenza di almeno un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente Regolamento.
 9. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo - Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
 10. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del Capo - Gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
 11. A tutte le commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio ed i Capi - Gruppo.

ART.59

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei Componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta, previa convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è avvenuta la nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. L'attivazione delle Commissioni spetta al Presidente del Consiglio Comunale che trasmette ai Presidenti delle Commissioni le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
4. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organismi di partecipazione popolare.
7. Il Presidente convoca e presiede le Commissioni, fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di essi. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi Consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

9. L'attivazione delle Commissioni spetta al Presidente del Consiglio Comunale che trasmette ai Presidenti delle commissioni le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

10. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio Comunale entro lo stesso termine.

ART.60

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i Componenti di Gruppi Consiliari che rappresentano la metà dei Consiglieri in carica.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione degli argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i Componenti della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede Comunale almeno ventiquattrore prima della riunione, a disposizione di Membri della Commissione.

ART. 61

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio Comunale o rinviati dal Consiglio e richieste dalle Commissioni, le quali provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nel termine di sette giorni. Trascorso tale termine il

Presidente del Consiglio provveda ad inserirlo all'ordine del giorno. Sono sottoposti obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Responsabili dei servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.55 della stessa legge.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazione inviata al Presidente del Consiglio Comunale e da questi illustrata all'Assemblea Consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale può riferire all'Adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale trasmette, quelle relative a deliberazioni, alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt.52, 53 e 55, comma quinto della legge 8 giugno 1990 n.142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla commissione che può riportarla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli Organi Tecnico - Amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

5. La Commissione decade dopo tre mancati esiti.

ART.62

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un Funzionario del Comune designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario dell'adunanza che viene dallo stesso e da tutti i Componenti sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità a quanto sopra specificato.

3. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse, entro due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi - Gruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

4. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti dei verbali ed il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei Servizi interessati, gli indirizzi, le osservazioni, i rilievi relativi e

quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5.1 Consiglieri Comunali. Componenti le Commissioni Consiliari hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge N°816-85 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO XV

1. CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 63

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. L'esito della votazione segreta deve risultare da processo verbale.

CAPO XV

PARTICIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PROCESSI VERBALI

ART. 64

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

ART. 65

Il verbale delle deliberazioni - Redazione e firma

1. Ogni deliberazione assunta dal Consiglio Comunale deve riportare:
 - a) i dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della discussione;
 - c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte;
 - d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione.
2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
3. Alla redazione del verbale provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, un Funzionario dallo stesso designato.
4. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo succintamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.
6. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al tavolo della presidenza prima della sua lettura in Consiglio.

7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbano essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso iscritte a verbale.
8. Il verbale della seduta segreto è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
10. Ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.
11. Ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione progressiva per ogni singolo anno ed i loro originali dovranno, al termine di ogni esercizio, essere rilegati.

ART. 66

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale, inerente il suo intervento, per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto o verbalmente, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifiche sono state approvate.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni dei verbali appartiene alla competenza del Segretario Comunale e del Funzionario Responsabile.
7. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'Archivio Comunale a cura del Segretario Comunale.

PARTI IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

CAPO XVI

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVI

ART.67

Criteri e modalità

Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:

- a) Agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo Statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) Agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i Regolamenti dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) Agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) Agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.
- e) I criteri generali, cui deve ispirarsi la Giunta Municipale per la redazione del Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi e del Personale.

Il Consiglio con gli atti di programmazione operativa e finanziaria, annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare ed indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione dell'attività comunale.

020 571

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVE

Discussion

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- a) Segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
- b) Segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sui risultati;
- c) Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) Riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente;
- e) Redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;
- f) Partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni Consiliari Permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate.

Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con i poteri spettanti al Consiglio Comunale al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

PARTI V

LE DELIBERAZIONI

CAPO XVIII COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 69

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi qui elencati:

- Atti istituzionali: Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, costituzione e modificazione di forme associative, convenzioni tra Comuni e quelle fra Comuni e Provincia, l'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento o di partecipazioni;
- Atti di normazione: Regolamenti;
- Atti di programmazione e di indirizzo: Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici, programma annuale e pluriennale per la loro attuazione, eventuale deroga ad essi, i pareri da rendere in dette materie, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; criteri generali per l'adozione del Regolamento degli Uffici e dei servizi con annessa Pianta Organica;
- Atti di gestione: Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- Atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: Bilancio annuale e pluriennale, variazioni di bilancio e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, conti consuntivi, istituzione ed ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, contrazione di mutui e di emissione di prestiti obbligazionari, spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi con esclusione di quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo, acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta, concessi.
- Il Consiglio Comunale esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalle leggi, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di dimissioni o di morte.

Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri Organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio.

2 La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute e dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

ART. 70

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari preposte alla materia oggetto del conflitto, dal Segretario Comunale e dal Capo - Area competente per materia. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alla norme della legge n.48/91, dello Statuto e del Presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'Organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO XVI

LE DELIBERAZIONI

ART. 71

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

ART. 72

Approvazione — revoca — modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi della autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in

particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono state valutate al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoke, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportano, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPOLAVORO

LE VOTAZIONI

ART. 73

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 74

Gli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo proposto da porre in votazione.
2. I sub - emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. I sub - emendamenti devono essere presentati prima che si chiuda la discussione generale.
4. I sub - emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione degli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei sub - emendamenti, il Presidente dà notizia all'assemblea dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli emendamenti e sui sub - emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale e ciascun Consigliere può intervenire per non più di quindici minuti e per una sola volta. Analogo tempo è riservato all'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
6. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione prima i sub - emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub - emendamenti si riferiscono;
7. Se i sub - emendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si pone in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e sub - emendamenti. I Sub - emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
8. Non sono ammessi sub - emendamenti soppressivi e quelli che contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
9. Nel caso in cui il proponente ritira l'emendamento si procede ugualmente alla votazione se altro Consigliere lo fa proprio.
10. Se il Consigliere che ha proposto l'emendamento è assente dall'Aula al momento della votazione l'emendamento è dichiarato decaduto salvo che altro Consigliere non lo faccia proprio.
11. In ogni caso gli emendamenti e i sub - emendamenti che comportando spese debbono indicare i mezzi per farvi fronte precisando le disponibilità dei capitoli su cui essi graveranno. La disponibilità del capitolo dovrà essere attestata, in calce all'emendamento, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 73

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli Scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Non è consentito l'ingresso in Aula di Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce; Per la controprova non è consentito l'appello nominale.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima.

ART. 76

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello seguendo l'ordine di elezione dei Consiglieri, al quale i Consiglieri rispondono con un "si" o un "no" ovvero con la parola "astenuto".
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 77

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede segrete.
2. Nello votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
 - a) Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, e provviste di un solo rettangolo nero e utilizzato per l'indicazione del "si".

- 1) Ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella scheda di deliberazione sottoposta al Consiglio.
I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine, dal primo in eccedenza.
Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. Si procede per schede segrete quando la deliberazione riguarda persone, e negli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto.
4. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dal Presidente e da uno Scrutatore. Le schede votate vengono depositate da ciascun Consigliere, dopo il voto, in apposita urna. Il Segretario prende nota dei votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione gli Scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunicano l'esito della votazione al Presidente il quale proclama il risultato. Le schede contestate ed annullate sono vidimate dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e sono conservate agli atti del Comune. Le altre schede, dopo la proclamazione del risultato vengono distrutte.
7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

ART. 78

Letter to the Editor

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e vuote si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Essa potrà essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa del Sindaco, di un quinto dei Consiglieri in carica e dal Presidente del Consiglio.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 79

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con le modalità stabilite dalla L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'Organo di Controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ha luogo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

CAPOLINI

RIMOZIONE DEL SINDACO

ART. 30

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei Componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 35/97.

PARTI VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO XXII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE - RAPPORTI

ART. 81

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio Comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei Cittadini alla Amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo l'apposito Regolamento Comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai Cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che lo riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della Comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla Commissione Consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnati al competente Organo Collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La Commissione Consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da Cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio Comunale, è ordinato secondo quanto stabilito dal Regolamento per la partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione.

CAPO XIII

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 82

La consultazione dei cittadini

In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di Cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di Cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Nelle assemblee i Cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli Organi Collegiali rappresentati le conclusioni dell'Assemblea.

La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questioni nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai Cittadini.

ART. 83

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei Cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale Regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i Cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi a programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi alla Amministrazione della Comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di Cittadini, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento speciale sopra richiamato.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, lo stesso fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo Statuto. La Deliberazione è pubblicata in modo ufficiale.

4. IL Consiglio Comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal Regolamento speciale e con le modalità negli atti previste, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

PARTI VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato, entrerà in vigore, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.
2. Esso sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti presso la Segreteria Comunale a disposizione del pubblico.

ART. 85

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri Comunali in carica al Sindaco, al Revisore dei Conti, ai Capi - Settore del Comune.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella Sala delle Adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti dopo la proclamazione dell'elezione.



COMUNE DI GROTTI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DI REG.

ANNO 2018

OGGETTO: Modifica Art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

L'anno DUEMILADICIOTTO addì 11 del mese di Luglio alle ore 19.10 e seguenti, nel Comune di Grotte e nella Sala Consiliare, su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.19, comma 4, della L.R. 13/08/1992 n.7, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione ed a seguito dell'appello nominale, i signori consiglieri risultano assenti/presenti, all'inizio della seduta, per come segue:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore	X	
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice	X	
10	Casalicchio Mirella	X	
11	Vizzini Giada	X	
12	Costanza Angelo	X	

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott. Angelo Carlisi , il quale con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza constatata la presenza del numero legale di Consiglieri per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta consiliare il Sindaco, e gli Assessori Caltagirone e Salvaggio .

COMUNE DI GROTTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il RESponsabile dell'area amministrativa

Oggetto : Modifica art. 32 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

- Visto l'art.32 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 54 del 14 ottobre 1999 divenuto esecutivo in data 04 febbraio 2000 intitolato: - *avviso di convocazione - consegna -modalità*- che, al comma 1 così recita: "La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere , a mezzo di Messo Comunale". Valutato che lo Stato esorta gli Enti Locali ad informatizzare quanto più possibile l'apparato burocratico sia per velocizzare i servizi nell'ottica di una migliore soddisfazione dell'utenza, sia per risparmiare tempo e materiali al fine di economizzare i costi ;
- Considerato quindi che, nell'ottica di un risparmio generale della spesa, ed al fine di conseguire una migliore efficienza , efficacia ed economicità appare opportuno ripensare il metodo di consegna ai consiglieri comunali degli avvisi di convocazione del C.C. e di ogni altro tipo di avviso, non soltanto e non esclusivamente a mezzo di messo comunale, ma attraverso l'innovativo, sicuro, veloce, efficace per legge, mezzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), da istituire presso il nostro Ente per i Consiglieri Comunali che riceveranno tutto quanto di loro competenza attraverso questa metodica , evitando il più possibile l'uso del messo comunale la cui gestione non poche difficoltà ha creato al nostro Ente anche per la penuria di autovetture e la impossibilità di acquistarne, a causa delle limitate risorse finanziarie in capo allo stesso.
- Ritenuto, alla luce di quanto sopra specificato, riformulare l'art.32 già citato che disciplina appunto le modalità per la consegna degli avvisi di convocazione nella maniera seguente :

Art. 32 – *AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA -MODALITÀ*

1. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente tramite l'avviso scritto, trasmesso al Sindaco, ai Consiglieri ,agli Assessori non consiglieri, da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono eventualmente indicati gli orari d'inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
3. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
4. In caso di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica o su richiesta scritta motivata del singolo consigliere l'avviso di

convocazione potrà essere consegnato a mano, tramite il messo comunale, al domicilio del consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi.

5. Per domicilio del consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, e dell'eventuale successivo cambio di residenza.
6. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo situato nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica. Qualora il consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, si considera domicilio la Segreteria comunale.
7. Nel caso di elezione di domicilio il consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
8. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
9. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di convocazione poiché presso il domicilio non viene trovato il consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la consegna potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa.
10. Nel caso in cui il Messo Comunale non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o rifiuto, si provvede all'invio della comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal Regolamento.

Visto il Regolamento del C.C.;

-Vista la L.R.48/91;

-Tenuto presente L.O R.E.L

P R O P O N E

- 1) Modificare l'art. 32 del Regolamento per il funzionamento del C.C. approvato nella seduta consiliare del 14 ottobre 1999 con delibera n.ro 54 introducendo il metodo innovativo della consegna ai Consiglieri degli avvisi di convocazione del C.C. e di ogni altro avviso da parte dell'Ufficio di Presidenza per il tramite della PEC (Posta Elettronica Certificata) e, solo nel caso di eventuale inattività del sistema informatico dell'Ente, con i mezzi tradizionali di notifica.
- 2) dare atto che l'atto in esame non prevede impegno di spesa.
- 4) Riscrivere l'art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel modo che segue:

Art. 32 – AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ'

- 1 La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente.
- 2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente tramite l'avviso scritto, trasmesso al Sindaco, ai Consiglieri, agli Assessori non consiglieri, da inoltrarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono eventualmente indicati gli orari d'inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
- 3 La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 4 In caso di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica o su richiesta scritta motivata del singolo consigliere l'avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, tramite il messo comunale, al domicilio del consigliere secondo le modalità di cui ai commi successivi.
- 5 Per domicilio del consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, e dell'eventuale successivo cambio di residenza.
- 6 I consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo situato nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente la carica. Qualora il consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, si considera domicilio la Segreteria comunale.
- 7 Nel caso di elezione di domicilio il consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

- 8 La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 9 Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di convocazione poiché presso il domicilio non viene trovato il consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la consegna potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa.
- 10 Nel caso in cui il Messo Comunale non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o rifiuto, si provvede all'invio della comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal Regolamento.

Il Responsabile dell'area amministrativa
(Dott. Vincenzo Chiarenza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Fatto il 03.02.2018

Il Resp.le del Settore)
(Dott. Vincenzo Chiarenza)

Il Presidente del Consiglio, illustra al consiglio la proposta di deliberazione che si propone , attraverso l'introduzione della PEC di velocizzare le comunicazioni che si faranno ai consiglieri comunali sia per gli avvisi di consiglio sia per quanto riguarda tutte le comunicazioni di loro competenza.

Illustra dunque al consiglio la nuova formulazione dell'art. 32 del regolamento del consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione

Udito l'intervento del Presidente

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare e far propria l'allegata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. ssa Di Salvo Roberta

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Carlisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Chiarenza

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.
Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato sul Suppl. Ord. della G.U.R.S. del 09/05/2008.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;*
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.*

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE